

CCLXII.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 9 MAGGIO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

SOMMARIO. *Il deputato Casati fa una proposta per invertire l'ordine del giorno. = Svolgimento di una interrogazione del deputato Fortis al ministro delle finanze circa l'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, sul miglioramento della condizione degli impiegati ed inserienti dello Stato — Risposta del ministro delle finanze. = Il deputato Casati svolge una proposta di legge per l'aggregazione del comune di Brugherio al secondo mandamento di Monza — Il ministro Ferracciù accetta la presa in considerazione, che è approvata. = Si approva senza discussione il disegno di legge per la costituzione in mandamento del comune di Villarosa. = Il deputato Frola svolge una proposta di legge per aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo — Il ministro dell'interno non si oppone alla presa in considerazione che è dalla Camera approvata. = Si approva senza discussione il disegno di legge per la ricostituzione della pretura in Monterotondo. = Il deputato Cibrario svolge una proposta di legge per aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento di Ivrea — Accettata la presa in considerazione dal ministro dell'interno, è dalla Camera approvata. = Per assenza del ministro dei lavori pubblici si rimanda ad altra seduta la discussione di una mozione del deputato Cagnola.*

La seduta comincia alle ore 10 antimeridiane.

Mariotti, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno 7 maggio 1884, che viene approvato.

Osservazioni del deputato Casati sull'ordine del giorno.

Casati. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Casati. Io faccio preghiera alla Camera che voglia concedere un'inversione lievissima nell'ordine del giorno.

Nel numero 7 è iscritto lo svolgimento di un disegno di legge, il quale non richiede che tre,

o quattro minuti al più. Pregherei gli onorevoli colleghi di volermi concedere (ed a ciò sono spinto da gravi motivi personali) che la proposta di legge da me testè ricordata sia svolta dopo il numero 2.

Presidente. Ora non è presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia: conviene dunque aspettarlo; ed io proporrò la sua mozione, quando egli sia arrivato. A meno che l'onorevole ministro delle finanze non voglia egli assumersi di rappresentarlo.

Magliani, ministro delle finanze. Non potrei veramente rappresentare il ministro di grazia e giustizia in questa discussione.

Presidente. Sta bene.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Fortis al ministro delle finanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione del deputato Fortis al ministro delle finanze.

La domanda d'interrogazione è così concepita:

“ Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze circa l'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1876 (sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato) per quanto riguarda gli uscieri e inservienti stabiliti in Roma. »

Fortis. L'argomento della mia interrogazione esaurisce in pochissime parole. Si tratta di sapere per quali ragioni gli uscieri e gl'inservienti stabili, dimoranti in Roma, siano esclusi dal beneficio dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1876; il quale articolo, oltre al concedere un'indennità di alloggio, accorda pure agli impiegati civili di ruolo di tutte le amministrazioni dello Stato con sede in Roma, un aumento percentuale sullo stipendio con una determinata graduazione. L'articolo è chiarissimo, a mio modo di vedere.

Dice così: “ Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato con sede in Roma, rimane dal 1° gennaio 1878, assegnata un'indennità di residenza di lire 250 per gli scapoli, di lire 300 per gli ammogliati e di lire 400 per gli ammogliati ed i vedovi con prole, e per gli scapoli con genitori, se viventi con essi; e più del 10 per cento dalle lire 800 alle 5,000 e del 7 1/2 per cento oltre le 5,000 lire di stipendio ed altri assegni i quali concorrono nella liquidazione della pensione.

“ Agli uscieri o inservienti stabiliti in Roma, non forniti di alloggio, è assegnata l'indennità di lire 200 ai celibi, di lire 250 agli ammogliati senza prole, e di lire 300 all'anno agli ammogliati o vedovi con prole e agli scapoli con genitori, se viventi con essi. »

Nella prima parte di quest'articolo è stabilito che tutti, senza eccezione, gl'impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, debbano godere dell'indennità d'alloggio e dell'aumento percentuale in una determinata misura; nel capoverso è fissata la misura dell'indennità da concedersi agli uscieri ed inservienti. In nessuna guisa si può arguire dal tenore della disposizione che siansi voluti escludere gli uscieri e gl'inservienti dimoranti in Roma dal beneficio dell'aumento del decimo sullo stipendio.

Ora non si sa perchè a riguardo di questi poveri impiegati che sono gl'infimi della scala, e i peggio trattati, si faccia una eccezione che si risolve in una durezza immeritata, ed a parer mio, non giustificata.

Mi rivolgo quindi all'onorevole ministro delle finanze per sapere su che si fonda l'Amministrazione per eccettuare gli uscieri ed inservienti stabili dal beneficio in questione e per sapere altresì se egli intende di togliere di mezzo questa che mi pare una grave anomalia ed una patente ingiustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Come la Camera potrà facilmente vedere coll'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, sul miglioramento della condizione degli impiegati dello Stato si provvede alle indennità di residenza con due disposizioni distinte, con una agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, coll'altra agli uscieri ed inservienti.

Sebbene queste due disposizioni siano comprese nello stesso articolo, pur nondimeno contemplan soggetti diversi; con la prima, si accorda agli impiegati civili di ruolo della amministrazione centrale, la indennità di residenza più il 10 per cento, dalle lire 800 alle 5000 lire e il 7 e mezzo per cento, oltre le 5000; con la seconda, relativa agli uscieri ed inservienti stabiliti in Roma, si accorda soltanto la indennità fissa di residenza, di 200 lire ai celibi, di 250 agli ammogliati senza prole, di 300 agli ammogliati o vedovi con prole. Sicchè la legge *ubi voluit, dixit, ubi noluit, si'uit*. Nella prima parte, dove si volle concedere un assegno suppletivo e proporzionale del decimo e poi del 7 e mezzo per cento, lo si disse chiaramente; nella seconda parte, dove si volle limitare a concedere una indennità fissa e non aggiungere a questa una indennità proporzionale, allo stipendio degl'impiegati, non aggiunge altro.

Ciò posto, l'Amministrazione ha interpretata ed applicata la legge nel modo come è scritta; e non ha concesso questa indennità proporzionale del 10 per cento agli uscieri che avessero uno stipendio da 800 lire in su.

Per quanto a me consta, all'Amministrazione delle finanze, cui ho l'onore di presiedere, reclami contro questa interpretazione non vennero fatti; ed ormai abbiamo una interpretazione pacifica di 7 anni e anche più. Nè io so vedere alcun dubbio di interpretazione a questo riguardo; tanto più se si considera, oltre la lettera, anche

lo spirito delle disposizioni dell'articolo 7. Il quale fu chiarito nella discussione, allorchè la Camera dei deputati fu chiamata a dare il voto su quell'articolo.

In quella occasione l'onorevole Mantellini, relatore del disegno di legge, interrogato appunto intorno ai motivi pei quali si faceva un trattamento diverso agli impiegati, esprimeva queste considerazioni:

Fino alle lire 800 provvede la indennità fissa di residenza, cioè le lire 250, le 300 e le 400, (per gli Uscieri le lire 200, 250 e 300 all'anno secondo i casi dalla legge contemplati). Da quella somma in sopra si aggiunge la indennità graduale del 10 per cento fino alle 5000, e del 7 1/2 oltre le 5000.

E ciò è naturale, diceva l'onorevole relatore di quel disegno di legge, perchè chi ha bisogno d'una abitazione più decente, per esempio, un magistrato, un impiegato che esercita delle funzioni importanti, e che appunto per questo è retribuito con stipendio più elevato, che non un usciere ed un inserviente, il quale può colla indennità fissa di 200 o 300 lire provvedere ai bisogni dell'alloggio, deve spendere di più non potendo abitare una casa che sia adatta per impiegati di gradi inferiori.

La ragione adunque è desunta da ciò, che la carezza della pigione cresce in ragione della decenza, della comodità dell'abitazione d'un impiegato superiore, cosa che non si verifica in un impiegato subalterno, come l'uscieri e l'inserviente.

Il motivo pel quale si aggiunse alla quota fissa dell'indennità, una quota proporzionale in ragione dello stipendio, misurandola secondo l'importanza dell'abitazione dell'impiegato stesso non esiste per gli uscieri e gl'inservienti, e quindi non si accordò ad essi questa indennità graduale, ma la sola indennità fissa di residenza.

Fu questa la spiegazione che il relatore della Commissione dava della diversità di trattamento tra gl'impiegati civili, e gli uscieri e gli inservienti.

Da ciò comprende l'onorevole Fortis che la Camera, a ragione veduta fece quella distinzione, e che l'Amministrazione non errò nell'applicare per più di sette anni l'articolo 7 nel modo come ho dichiarato; e non errò, sia se si guarda il testo della legge, sia se si riguarda il motivo della disposizione come fu chiarito dal relatore.

Con ciò non intendo di escludere che un nuovo provvedimento legislativo possa trovare la sua applicazione; non intendo di escludere *a priori*

assolutamente un argomento in favore dell'opinione sostenuta dall'onorevole Fortis.

Gli argomenti dell'onorevole Fortis potrebbero forse valere per giustificare un nuovo provvedimento legislativo, che estendesse agli uscieri e agli inservienti di ruolo una disposizione, che la legge attuale non volle loro estendere. Se non che circa al vedere se sia o no il caso di un provvedimento, per ora l'onorevole Fortis mi permetterà che io non esprima un'opinione sul proposito, perchè è cosa da studiar bene prima, trattandosi di una disposizione che comprenderebbe gli uscieri ed inservienti di tutte le amministrazioni dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis. Non posso convenire con l'onorevole ministro delle finanze che la lettera e lo spirito della legge confortino l'interpretazione adottata dall'Amministrazione.

La questione sta tutta in ciò: gli uscieri e gli inservienti stabili sono o non sono impiegati di ruolo?

Magliani, ministro delle finanze. Sì.

Fortis. Se sì, come l'onorevole ministro riconosce, non possono essere privati dell'aumento percentuale accordato dalla prima parte dell'articolo di legge a tutti, senza distinzione o senza eccezione, gli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, con sede in Roma.

L'eccezione che per essi si è voluta introdurre si desume dal capoverso in cui è determinata per essi in diversa misura l'indennità d'alloggio: ma questa speciale disposizione, che era necessaria per graduare l'indennità fissa, non importa che debbano essere esclusi dall'aumento percentuale sullo stipendio. Se l'eccezione voleva farsi, doveva esprimersi nella prima parte dell'articolo.

L'eccezione del capoverso riguarda la misura dell'indennità fissa, e non si può ragionevolmente estendere all'altro beneficio che la legge, per la identica ragione, ha voluto concedere a tutti.

Una voce a sinistra. Come impiegati di ruolo.

Fortis. Certamente... se sono impiegati di ruolo è una manifesta ingiustizia il volerli escludere dalla prima parte della disposizione.

La discussione parlamentare, me lo consenta l'onorevole ministro, non può essere decisiva in questa questione. Prima di tutto, da quella discussione non apparisce così chiaro, come egli dico, il concetto dell'onorevole ministro.

Ma v'ha di più. Lo spirito di una disposizione conviene desumerlo dal tenore e dalla ragion della legge. Io so che le discussioni e le opinioni di

deputati non possono essere mai esclusivamente invocate nè qui dentro, nè fuori, per interpretare le leggi: imperocchè nelle assemblee si manifestano tante e talvolta così stravaganti opinioni (*Ilarità*), che non possono servire di sicura e sola guida per la retta interpretazione delle leggi.

Quanto alla mancanza di reclami, se pure esistesse, non sarebbe un argomento. Può anche darsi che questi poveri uscieri ed inservienti si mostrino rassegnati alla dura necessità, e che nell'umile loro condizione non vogliano elevare pretese, che potrebbero anche tornare a loro pregiudizio; ma da questa forzata acquiescenza non si potrebbe plausibilmente inferire che in essi manchi la coscienza del loro diritto, e dell'ingiustizia che patiscono.

A me poi consta (e non lo nega l'onorevole ministro) che qualche lagnanza e qualche aperto reclamo vi fu; e ciò chiaramente rivela che il malcontento esiste in proporzione maggiore di quel che non appaia.

Io prego adunque l'onorevole ministro, il quale in fondo non ha disconosciuto l'equità della cosa, ammettendo che ci potrebbe essere la stessa ragione per accordare anche agli uscieri ed inservienti come agli altri impiegati l'aumento percentuale dello stipendio, a voler adottare qualche provvedimento che ripari alla lamentata disuguaglianza.

Io credo che basterebbe adottare l'interpretazione più equa dell'articolo 7 della legge. Ma quando ciò non si creda possibile, vegga l'onorevole ministro di trovare un'altra soluzione della questione, proponendo anche, se lo crede necessario, un apposito disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Mi permetta l'onorevole Fortis, che io insista nello scagionare l'Amministrazione, dall'addebito di una meno retta interpretazione dell'articolo 7.

È verissimo che gli uscieri e gli inservienti sono impiegati di ruolo; e quindi sarebbero compresi nella prima parte di questo articolo; ma la esclusione sta nella seconda parte che fa una distinzione per una delle categorie degli impiegati.

Nella prima parte si contemplarono gl'impiegati civili, escludendone gli uscieri e gl'inservienti, i quali trovano il loro trattamento nella parte seconda: in vero per questi se si esamina bene il concetto dell'articolo, si vede chiaro che la legge non ha voluto concedere due diritti, cioè un'indennità di alloggio ed un aumento percentuale; ma ha voluto stabilire solo una indennità d'al-

loggio. Ha stabilito poi la misura di questa indennità d'alloggio, e la forma con cui debba essere pagata. La misura l'ha stabilita in un modo diverso, per gli alti impiegati; e per gli uscieri e inservienti; e quanto alle forme ne ha stabilite due per gli impiegati civili, e una per gli uscieri e inservienti.

La diversità sta nel modo con cui si presenta e si paga questa indennità, e nella misura dell'indennità. Onde si potrebbe concludere che quest'articolo è veramente generale, ed abbraccia tanto gli impiegati, quanto gli uscieri ed inservienti; ma quanto alla misura ed alla forma dell'indennità d'alloggio e delle disposizioni speciali per gl'inservienti, o in genere per gli impiegati di minimo stipendio.

Questo mio divisamento trova conferma nelle spiegazioni date non da un oratore qualunque che prese parte alla discussione della legge, ma dal relatore della legge che esprimeva il concetto della Commissione in conformità di quello espresso dal ministro nella relazione.

Ho voluto replicare queste parole per scagionare l'Amministrazione dall'accusa di soverchia durezza verso questi modesti ma utili servitori dello Stato.

Detto ciò, torno a ripetere che non mi pare assolutamente destituito di fondamento il desiderio dell'onorevole Fortis che si studi cioè la questione nel senso di vedere se occorra o no un provvedimento legislativo, non però nel senso di applicare meglio la legge, la cui interpretazione non può essere dubbia. E anche degno di considerazione il problema se questo minimo di 800 lire sia da togliersi affatto affinché entrino a godere anche essi l'indennità graduale, i piccoli impiegati, non che gli uscieri, i quali sono retribuiti talvolta in una misura anche inferiore.

Siccome questo studio non riguarda solo il Ministero delle finanze, ma riguarda tutta l'amministrazione centrale, io terrò conto del desiderio dell'onorevole Fortis, e mi gioverò delle sue raccomandazioni presso i miei colleghi perchè si veda se sia il caso di proporre in un'occasione qualunque un qualche miglioramento a favore dei piccoli impiegati, siano essi impiegati propriamente detti o uscieri.

Presidente. Onorevole Fortis è soddisfatto?

Fortis. Io non ho la speranza di persuadere l'onorevole ministro delle finanze che la mia interpretazione è preferibile; osservo soltanto che dopo aver riconosciuto essere gli uscieri ed inservienti impiegati... (*Conversazioni al banco dei ministri*) di ruolo, non si possono non riferire

anche ad essi tutte le disposizioni della prima parte dell'articolo di legge.

E del resto io mi acquieto, perchè conoscendo le benevole intenzioni del ministro ed il suo ottimo cuore, confido che vorrà in qualche guisa appagare il modesto e legittimo desiderio della numerosa ed utilissima classe d'impiegati, che gli raccomando.

Presidente. Dichiaro esaurita l'interrogazione dell'onorevole Fortis.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Circo-
scrizione giudiziaria e amministrativa dei due
mandamenti di Pistoia. L'onorevole guardasigilli
accetta il progetto della Commissione?

Ferracciù, ministro guardasigilli. Io ho chiesto
informazioni in proposito, ma non ho trovato nel
Ministero nulla che accenni a questa legge. Quando
avrò le informazioni necessarie verrò alla Ca-
mera per discutere la legge.

Presidente. Ella propone di rimettere questa
discussione ad altra seduta?

Ferracciù, ministro guardasigilli. Precisamente.

Presidente. Dunque l'onorevole guardasigilli
propone di togliere dall'ordine del giorno la di-
scussione di questo disegno di legge, perchè egli
non è informato della questione. Chi approva la
proposta dell'onorevole guardasigilli è pregato di
alzarsi.

(È approvata.)

Onorevole guardasigilli, l'onorevole Casati ha
proposto poco fa, quando Ella non era presente,
che lo svolgimento della sua proposta, indicata al
numero 7, si anticipasse.

Ferracciù, ministro di grazia e giustizia. Son
pronto ad assistervi.

Presidente. Dunque l'onorevole Casati ha pro-
posto che lo svolgimento della sua proposta di
legge, indicata al numero 7 sia iscritta nel nu-
mero 3. Chi accetta questa proposta è pregato di
alzarsi.

(È approvata.)

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Casati per l'aggregazione del comune di Bru- gherio al 2° mandamento di Monza.

Presidente. L'onorevole Casati ha facoltà di par-
lare.

Casati. Il disegno di legge che mi onorai di
proporre alla Camera, coi colleghi Carmine e Ta-

verna, ha per oggetto di togliere il comune di
Brugherio dalla provincia di Milano e da una
condizione di cose delle più anormale. Formato
con decreto reale del dicembre 1866, questo co-
mune ebbe allora il suo assetto amministrativo
e si trova ancora dopo 17 anni di vita, diviso nei
rapporti giudiziari fra quattro mandamenti, e
quattro preture. E facile vedere quali inconve-
nienti ne debbano nascere, e come a disagio deb-
bano sentirsi quelle popolazioni in tutti i rapporti
che hanno con l'autorità giudiziaria.

Si cercò di ottenere il risultato dell'unificazione
giudiziaria del comune con la legge del 1870 la
quale, con la successiva del 1880, fu protratta a
tutto l'anno 1884. Ma ben studiando quella legge,
e per avviso dei guardasigilli che precedettero
l'onorevole Ferracciù, e per avviso della suprema
magistratura milanese, si venne nella convin-
zione che quella legge non poteva essere appli-
cata, e che si esigeva una legge apposita. È per
questo che io venni nel proposito di proporla io
stesso, tanto più che tutte le prescrizioni di legge
furono eseguite fino dal 1867.

Il Consiglio comunale di Brugherio votò la pro-
posta, e il Consiglio provinciale di Milano la ra-
tificò; e siccome le due votazioni a tanta lonta-
nanza di tempo potevano non corrispondere alla
condizione attuale di cose, si replicarono sullo
scorcio dell'anno passato, tanto per parte del Con-
siglio comunale di Brugherio che per parte del
Consiglio provinciale di Milano.

Queste sono le ragioni della mia proposta e
spero che la Camera ed i ministri vorranno acco-
glierla benevolmente e non opporsi che sia presa
in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole
ministro di grazia e giustizia.

Ferracciù, ministro di grazia e giustizia. Salvo,
s'intende bene, ogni questione di merito, non mi
oppongo che sia presa in considerazione la pro-
posta di legge testè svolta dall'onorevole Casati.

Presidente. Chi è d'avviso di prendere in con-
siderazione la proposta di legge stata svolta dal-
l'onorevole Casati è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera di prenderla in conside-
razione.)

Questa proposta di legge farà il suo corso rego-
lamentare.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: svolgi-
mento di una risoluzione proposta dall'onorevole

Cagnola. Dovrebbe esser presente il ministro dei lavori pubblici per assistere a questo svolgimento.

Cagnola. Dovrebbe esser presente il ministro dei lavori pubblici, quello delle finanze, e quello dell'interno, ma quanto al ministro dell'interno se non potesse intervenire, me ne rimetterei alle risposte che fossero per darmi gli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Presidente. Io ho fatto avvisare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, ma non ne abbiamo ancora avuto risposta.

Se non vi è nessuno dei tre ministri ai quali si riferisce la proposta dell'onorevole Cagnola passeremo oltre nell'ordine del giorno.

Cagnola. C'era il ministro delle finanze.

Presidente. Il ministro delle finanze è pure uscito. Non vi è alcuno dei tre ministri interessati.

Frola. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. Al numero 5 dell'ordine del giorno vi è lo svolgimento di una mia proposta. È questione di un minuto solo. Se la Camera lo consente...

Palizzolo. Io prego che si passi al numero 4 dell'ordine del giorno.

Presidente. È precisamente quello che voleva proporre io.

Discussione del disegno di legge per la costituzione del comune di Villarosa in mandamento.

Presidente. Si passa alla discussione del disegno di legge: Costituzione del comune di Villarosa in mandamento.

Se ne dia lettura.

Mariotti, segretario, dà lettura del disegno di legge (Vedi stampato n° 161-A).

Presidentè. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli della legge.)

“ Art. 1. È istituita una sede di pretura nel comune di Villarosa, il quale cessa di far parte del mandamento di Calascibetta.

“ Art. 2. Con decreto reale sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge. ”

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Frola per l'aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo.

(Entra nell'Aula l'onorevole ministro delle finanze.)

Una voce al centro. Ma torniamo allo svolgimento della risoluzione del deputato Cagnola, ora che è tornato l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Magliani, ministro delle finanze. L'interpellanza dell'onorevole Cagnola era rivolta principalmente all'onorevole ministro dei lavori pubblici in concorso con quello delle finanze. Mancando l'onorevole ministro dei lavori pubblici mi pare che lo svolgimento non possa farsi.

Presidente. L'onorevole Cagnola ha detto che si sarebbe accontentato delle risposte che ella potrebbe darle.

Magliani, ministro delle finanze. Ma io ho già detto che ho una parte molto accessoria in questa questione. Quindi non posso rappresentare il mio collega dei lavori pubblici. Posso soltanto assistere allo svolgimento, per informarne il mio collega, e per dare quelle risposte che si riferiscono alla mia amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cagnola.

Cagnola. La questione di cui si tratta si riferisce al Ministero dei lavori pubblici, e a quello delle finanze per la parte che può interessare anche il ministro delle finanze, ma io pure dico che la parte principale nel soggetto, di cui devo intrattenere la Camera, l'ha il ministro dei lavori pubblici, per cui non è possibile lo svolgimento della mia mozione se egli non è presente.

Depretis, presidente del Consiglio. Allora andiamo avanti.

Presidente. Ho fatto nuovamente avvisare il ministro dei lavori pubblici; appena verrà, Ella potrà svolgere la sua mozione.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Frola per l'aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge del deputato Frola per l'aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo.

L'onorevole Frola ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Frola. Onorevoli colleghi, il comune di Penango, di Casal Monferrato, con deliberazione del 27 settembre 1880, domandava al Governo di essere distaccato dal mandamento di Tonco, ed unito al mandamento di Moncalvo. Venivano intesi tutti i comuni interessati; e tutti i comuni, anche quelli del mandamento da cui il comune di Penango verrebbe distaccato, ad eccezione di uno, si dichiaravano favorevoli alla proposta domanda. Veniva pure inteso il Consiglio provinciale di Alessandria; ed il Consiglio provinciale di Alessandria, con deliberazione unanime, riconosceva giuste le domande del comune di Penango, e faceva pure voti perchè fossero accolte.

In tale senso io mi sono onorato di fare una proposta di legge. Confido che la Camera vorrà prenderla in considerazione, e che il Ministero non avrà nulla in contrario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Non ho alcuna difficoltà di consentire che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole deputato Frola. Ha tutti i sacramenti anche questa. (*ilarità*)

Presidente. Pongo dunque a partito, nessuno chiedendo di parlare, se debba prendersi in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Frola, per l'aggregazione del comune di Penango al mandamento di Moncalvo.

Chi approva che sia presa in considerazione surga.

(*E presa in considerazione.*)

Questa proposta di legge seguirà il corso regolamentare.

Discussione della proposta di legge per la restituzione dell'ufficio di pretura al comune di Monterotondo.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Restituzione dell'ufficio di pretura al comune di Monterotondo.

Si dà lettura del disegno di legge.

Mariotti, segretario, dà lettura del disegno di legge.

(*Vedi stampato n° 126 A.*)

Presidente. La discussione generale è aperta. (*Pausa.*)

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

(*Sono approvati senza discussione i seguenti articoli di legge.*)

“ Art. 1. I comuni di Monterotondo e di Mentana sono distaccati dal VI mandamento di Roma e costituiti in separato mandamento, che assume la denominazione di mandamento di Monterotondo.

La nuova pretura avrà sede in quest'ultimo comune e sarà composta di un pretore e di un cancelliere.

“ Art. 2. La somma occorrente pel pagamento degli stipendi dei funzionari indicati nella presente legge sarà per decreto reale inscritta in aumento nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

“ Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale a quanto possa occorrere per la esecuzione della presente legge. ”

In altra seduta ne sarà fatta la votazione a scrutinio segreto.

Discussione dell'ordine del giorno.

Cagnola. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cagnola.

Cagnola. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio ed anche l'onorevole ministro delle finanze, mi pare che si potrebbe svolgere la mia mozione, intanto che verrà il ministro dei lavori pubblici. (*Rumori — Interruzioni*)

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio! Onorevole Cagnola, io non ho potuto udire quanto ella diceva.

Cagnola. Io domando di svolgere la mia mozione, giacchè l'onorevole presidente del Consiglio è presente. Frattanto potrà anche arrivare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, l'onorevole Cagnola vorrebbe svolgere la sua mozione, essendo Ella presente, e potendo rispondere per gli altri ministri.

Depretis, *presidente del Consiglio*. Prego l'onorevole Cagnola di esonerarmi da questo privilegio di ubiquità, di universalità e di competenza. Abbia la bontà di aspettare l'onorevole ministro dei lavori pubblici. (*Si ride*)

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Cibrario, per l'aggregazione del comune di Palazzo-Canavese al mandamento di Ivrea.

Presidente. Allora passeremo allo svolgimento della proposta di legge del deputato Cibrario, per l'aggregazione del comune di Palazzo-Canavese al mandamento di Ivrea.

L'onorevole Cibrario ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Cibrario. Onorevoli signori, il comune di Palazzo Canavese, in seguito a ripetute istanze presentate nel 1863, 1878 e 1880, nel giugno 1881 chiedeva di essere aggregato al Mandamento di Ivrea, e la domanda di quel comune ottenne il voto favorevole del comune d'Ivrea e il voto favorevole prescritto dalla legge del Consiglio provinciale di Torino.

Non farò perder tempo alla Camera svolgendo lungamente le ragioni da cui questa mia proposta è appoggiata, inquantochè abbiamo precedenti che mi dispensano da questa fatica. Ed abbiamo specialmente il precedente della proposta di legge del deputato Germanetti, presentata nella Legislatura passata, che ottenne voto favorevole da questa Camera, e che rimase allo stato di relazione in Senato al chiudersi della XIV Legislatura.

Prego quindi la Camera, per queste sommarie ragioni, di prendere in considerazione questa mia proposta di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Depretis, *ministro dell'interno*. Non ho nessuna obiezione da fare affinchè sia presa in considerazione questa proposta di legge.

Presidente. Metto a partito se debba prendersi in considerazione la proposta di legge svolta dall'onorevole Cibrario.

(*La Camera la prende in considerazione.*)

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Cagnola è stato avvisato due volte il ministro dei lavori pubblici, per mezzo del telefono, e non si è avuta nessuna risposta. È assai probabile che l'onorevole ministro non si trovi al Ministero. L'ordine del giorno è esaurito e non mi pare quindi nella dignità della Camera di rimanere qui. Per conseguenza rimetteremo lo svolgimento della mozione dell'onorevole Cagnola alla Seduta antimeridiana di lunedì.

Cagnola. Io pregherei l'onorevole presidente che fosse chiesto all'onorevole ministro delle finanze, che giuridicamente avrebbe in questa questione una parte rilevante, che per un po' di tempo volesse assistere l'onorevole presidente del Consiglio...

Presidente. Se il presidente del Consiglio ha già detto di non volere assolutamente rappresentare i suoi colleghi assenti, io non posso costringerlo, e tanto meno lei (*Si ride*)

Voci. C'è l'onorevole Magliani.

Presidente. Abbiamo la bontà!... Rimettiamo a lunedì lo svolgimento della risoluzione dell'onorevole Cagnola.

Dunque lunedì alle ore 10 antimeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle 10,50.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).